



COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Via Municipio 9, 87020 – Tel 0981 83078 Fax 0981 83107
www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

COPIA

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 19 del 13.03.2019	OGGETTO: Modifica articolazione della prestazione lavorativa di due dipendenti comunali – Categoria C1 Agenti di Polizia locale. Indirizzo agli uffici comunali.
------------------------------------	---

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **TREDICI** del mese di **MARZO** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

CONTE FIORENZO	Sindaco	PRESENTE
MARSIGLIA MARIO	Vice Sindaco	PRESENTE
OLIVA EMANUELE	Assessore	PRESENTE

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Franca M. PISANI.

Il Sindaco, Ing. Fiorenzo CONTE constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Costituita ai sensi della Legge 07/04/2014 n. 56 art. 1 comma 135.

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

PARERI DELL'ATTO:

Delibera di Giunta Numero 19 del 13.03.2019

Riferiti alla proposta del SINDACO avente per oggetto: Modifica articolazione della prestazione lavorativa di due dipendenti comunali – Categoria C1 Agenti di Polizia locale. Indirizzo agli uffici comunali.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000.

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 .

Esaminata la proposta di deliberazione

ESPRIME

Parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della stessa.

Data: **13.03.2019**

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. Fasano Raffaele**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000.

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Esaminata la proposta di deliberazione

ESPRIME

Parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile** della stessa.

Data: **13.03.2019**

Il Responsabile del servizio
F. to **Dott. Fasano Raffaele**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica articolazione della prestazione lavorativa di due dipendenti comunali – Categoria C1 Agenti di Polizia locale. Indirizzo agli uffici comunali.

IL SINDACO

Premesso che l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa è legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'Ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, deputate, attraverso le funzioni ed i compiti svolti, al raggiungimento degli obiettivi affidati nonché ai programmi ed alle attività che l'amministrazione intende realizzare;

Considerato che il processo di programmazione delle attività degli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

Visto:

- che il dott. Iorio Vittorio è impiegato a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune con contratto a tempo parziale pari a 18 ore settimanali ore, presso l'ufficio di Polizia locale in categoria C1, con qualifica di Agente di Polizia locale;

- che il dott. Silvestri Giuseppe è impiegato a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune con contratto a tempo parziale pari a 18 ore settimanali ore, presso l'ufficio di Polizia locale in categoria C1, con qualifica di Agente di Polizia locale;

- che all'interno dell'ufficio di riferimento questo Ente non annovera nessun'altra unità lavorativa e che le attività specifiche attribuite dalle norme di legge e contrattuali sono di assoluta rilevanza e complessità;

Dato atto che il Comune di Papisidero, a forte vocazione turistica, è caratterizzato da periodi di particolare affluenza coincidenti in particolare con le festività, con le manifestazioni ed eventi organizzati nelle varie occasioni oltre naturalmente alla stagione estiva, dove si rende necessario:

- garantire l'efficienza ed il miglioramento dei servizi ed assicurare l'ordine pubblico, la sicurezza e la regolare viabilità su tutto il territorio comunale;
- far fronte a situazioni di emergenza dovute anche all'incremento del traffico antropico e veicolare connesso ad una numerosa presenza turistica, e ad un notevole afflusso di ospiti che arrivano sul territorio per visitare la Grotta del Romito e praticare rafting sul fiume Lao;

Dato atto, inoltre, che il pressante bisogno di sicurezza e legalità dei cittadini riconducibili in parte al cambiamento del contesto sociale (disagio di convivenza, esasperazione di banali problemi quotidiani) comporta una pressante richiesta di intervento da parte della polizia municipale anche per quelle questioni che non sono di pertinenza della stessa (ma piuttosto dei servizi sociali o di altri enti) ma a cui il personale sa di dover dare una risposta, sopperendo così anche al fatto che alcune figure professionali prestano attività lavorativa presso l'ente non quotidianamente e trasmettendo al cittadino la percezione di essere adeguatamente preso in considerazione ;

Considerato:

- che il processo di attuazione degli obiettivi posti dagli organi di governo è strettamente connesso alla disponibilità oraria del personale dipendente, fermo restando il rispetto dei limiti consentiti dalla normativa e dalle disponibilità finanziarie;

- che l'attuale impiego dei dipendenti in oggetto potrebbe ridurre, vista la quantità, la eterogeneità e la complessità delle funzioni e dei procedimenti amministrativi di competenza, quella tempestività di

risoluzione richiesta dagli organi istituzionali, dagli uffici e dai servizi comunali, dall'utenza, dai dipendenti assegnati e dalla normativa vigente;

- che, quindi quanto sopra rappresentato induce l'Amministrazione a ritenere che l'impiego parziale pari a 18 ore, unitamente al notevole carico di lavoro di competenza, ad oggi risulta inadeguato rispetto alle attribuzioni e potrebbe condizionare di fatto lo svolgimento dell'ufficio di Polizia locale per motivazioni non imputabili ai lavoratori;

Vista la nota trasmessa da detti dipendenti acquisita in data 14.02.2019, prot. 456, con allegata la relazione delle attività svolte nel periodo luglio-dicembre 2018, da cui si rileva il carico di lavoro in capo all'Ufficio di Polizia Locale che induce il sottoscritto a ritenere necessario l'incremento orario di che trattasi;

Visto il CCNL comparto Enti Locali del 21/05/2018, relativo alla flessibilità del rapporto di lavoro e al part-time;

Richiamati i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del. n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale "in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente";

- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue "questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale ("part-time"), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time), cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione";

- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui "solo una trasformazione da part-time a full time deve essere considerata una nuova assunzione, in quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge (Proposta n. 118 del 30/10/2017) - Delibera G.C. n. 110 del 30/10/2017 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata;

- Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che "la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l'art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni 3 Deliberazione Giunta Comunale n°23/2013 vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l'elusione della normativa vincolistica in materia di turn over quale potrebbe apparire l'incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale";

- Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che "sia pure con riferimento al contratto part-time, l'eventuale incremento orario non può essere considerata una

nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all'art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011/PAR)"];

- Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce “l’ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati e limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l’obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all’art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”

- Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.

- Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time.

Considerato quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l’incremento dell’orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

Dato atto che l’aumento fino a 24 ore settimanali, per il periodo 1 aprile/ 30 settembre nel caso in esame, non comporta trasformazione in un rapporto a tempo pieno né costituisce una forma di aggiramento dei vincoli alla trasformazione dei part time in tempo pieno e pertanto non può essere considerata nuova assunzione;

Atteso che l’Ente non soggetto al Patto di Stabilità anno n. 2015 ha rispettato il contenimento della spesa del personale entro i limiti del 2008, così come previsto dal comma 562, art. 1 della L. 296/2006, così come modificato dal comma 11 dell’art. 4-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, nel testo integrato dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, da calcolarsi al lordo degli oneri riflessi ed IRAP, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali;

Dato atto che l’incremento di spesa per l’attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale, comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell’Ente, connesso con l’aumento della percentuale delle ore di lavoro part time per i lavoratori citati è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa e che l’incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull’obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

Acquisito, dunque, il parere del Responsabile del Settore Economico-finanziario che con la propria firma in calce al presente provvedimento attesta le condizioni di legge relative al rispetto dei limiti di spesa del personale e degli obiettivi del pareggio di bilancio anche in prospettiva sull’esercizio corrente;

Dato atto di dover acquisire sulla presente proposta il parere del Revisore dei Conti dell’Ente;

Valutata, dunque, l'esigenza e l'utilità dichiarata di incrementare la percentuale di tempo parziale dei dipendenti in questione al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento dei predetti servizi ed in ragione delle motivazioni sopra esposte;

Viste:

- la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2019 sulla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale, dalla quale si rileva l'assenza di personale in esubero presso questo Ente;

- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2019 di approvazione del Piano di Azioni Positive triennio 2019/2021;

Ritenuto:

- di poter apportare variazioni in aumento, alla durata della prestazione lavorativa dei dipendenti citati, Agenti di Polizia locale, in part-time in forza all'Ente precisamente con un incremento orario settimanale da 18 (diciotto) ore a 24 ore, per il periodo 1 aprile – 30 settembre 2019, al fine di conseguire un'articolazione della prestazione di lavoro meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi e dei conseguenti atti amministrativi;

- di demandare agli Uffici comunali competenti di porre in essere tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera;

Atteso che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 48 del D.Lgs.n°267/2000, attribuisce alla Giunta Comunale la competenza in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs 267/2000;

Visto Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PROPONE

- 1. Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di variare** in aumento, a partire dal prossimo 1 aprile e fino al 30 settembre 2019, la durata della prestazione lavorativa dei dipendenti Iorio Vittorio e Silvestri Giuseppe, Agenti di Polizia locale, cat. giuridica ed economica C1, part-time in forza all'Ente, con un incremento orario settimanale da 18 (diciotto) ore a 24 (ventiquattro) ore, al fine di conseguire un'articolazione della prestazione di lavoro meglio rispondente alle esigenze di organizzazione e svolgimento dei servizi, e dei conseguenti atti e procedimenti amministrativi assegnati all'ufficio di Polizia locale;
- 3. di dare atto** che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica per gli Enti soggetti al Pareggio di Bilancio;
- 4. di dare atto** che quanto disposto dal presente deliberato va ad integrare sia il Piano Triennale del fabbisogno del Personale 2019/2021, annualità 2019, sia il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2019/2021, in corso di predisposizione;
- 5. di demandare** al competente Settore comunale l'esecuzione del presente atto con la predisposizione di tutte le azioni consequenziali ed inerenti l'indirizzo qui contenuto;
- 6. di dichiarare** il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

IL SINDACO

f. to (Ing. Fiorenzo CONTE)

IL SINDACO
F.to: Ing. Fiorenzo CONTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Franca M. PISANI

Prot. N.730

Lì, 15.03.2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente n. d'ord. pubbl.51, oggi 15.03.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 30.03.2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco prot. n. 730 trasmesso ai Consiglieri Capo Gruppo in conformità all'art. 125, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, lì 15.03.2019

Il Segretario Comunale

F.to: Dott.ssa Franca M. PISANI

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì 15.03.2019



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Franca M. PISANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad ogni effetto il giorno **13.03.2019**

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, lì 15.03.2019

Il Segretario Comunale

F.to: Dott.ssa Franca M. PISANI